

REGOLAMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

SISTEMA DEI CREDITI AZIENDALI E DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

(AGGIORNATO ALLE MODIFICHE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 LUGLIO 2016)

Art. 1 - Scopo del Regolamento

Il presente testo prescrive le modalità di funzionamento del Sistema dei Crediti Aziendali (CA) e dei Crediti Formativi Professionali (CFP) UNIREC.

Entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e sostituisce la precedente versione del 9 dicembre 2013.

Per l'anno 2016 non troverà applicazione l'articolo 10 del presente Regolamento, dato che il punteggio relativo alla permanenza in Associazione verrà considerato esclusivamente a fini statistici.

Art 2 - Definizione di Crediti Aziendali (CA) UNIREC

Si intendono Crediti Aziendali i punteggi attribuiti alle Aziende iscritte ad UNIREC per la partecipazione documentata alle attività istituzionali associative e quant'altro contenuto nel successivo art. 6 - Attribuzione dei Crediti Aziendali. 1

La partecipazione alle attività viene rilevata attraverso la presenza del legale rappresentante ovvero del delegato (esponente, socio, dipendente, collaboratore, consulente o professionista) permanente o di volta in volta indicato.

Art. 3 - Finalità dei Crediti Aziendali

Il Sistema dei CA, nell'ambito degli scopi ex art. 2 dello Statuto associativo, intende promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento attivo delle Aziende iscritte alle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 4 - Definizione di Crediti Formativi Professionali (CFP) UNIREC

Si intendono Crediti Formativi Professionali i punteggi attribuiti alle singole persone delle Aziende iscritte ad UNIREC (esponenti, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti e professionisti) per la partecipazione documentata ad attività formative relative a materie d'interesse per il settore della tutela del credito (normative di settore, recupero esattoriale, telefonico, informazioni commerciali, etc.), organizzate e promosse da UNIREC oppure, previo specifico accreditamento, anche da Aziende associate o da aziende/enti/Associazioni non associate.

Art. 5 - Finalità dei Crediti Formativi Professionali

Il Sistema dei CFP intende promuovere la partecipazione del personale delle Aziende iscritte alle diverse iniziative formative.

Vuole così anche dare concreto rafforzamento al principio sancito dal Codice Deontologico e di Condotta di UNIREC sulla formazione continua (cfr. art. 4, co. 3).

Art. 6 - Attribuzione dei Crediti Aziendali

Ciascuna Azienda iscritta può maturare CA in base alle seguenti attività:

- a) Carica associativa di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Proboviro, Coordinatore Nazionale delle Macroregioni, Coordinatore e Vicecoordinatore Macroregionale, ricoperta dall'esponente, socio, dipendente, collaboratore, consulente o professionista: **12 CA per ogni anno solare** o in quota parte per porzioni inferiori all'anno (es. dimissioni, ecc.).
- b) Partecipazione del Titolare della Carica associativa, di cui alla lett. a) del presente articolo, alle attività istituzionali UNIREC: **1 CA per ogni incontro**.
Con "ogni incontro" s'intende: riunioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, dei Coordinatori Macroregionali e riunioni Macroregionali.
- c) Partecipazione diretta alle Assemblee ordinarie e straordinarie di UNIREC: **6 CA per ogni riunione**.
- d) Partecipazione per delega ad altro Associato (delega esterna) alle Assemblee ordinarie e straordinarie: **2 CA per ogni riunione**.
- e) Partecipazione diretta all'Assemblea/Congresso di FENCA: **3 CA per ogni riunione**.
- f) Partecipazione alle riunioni Macroregionali: **3 CA per ogni riunione**.
La partecipazione per delega ad altro Associato (delega esterna) alle riunioni Macroregionali non fa maturare crediti.
- g) Partecipazione agli eventi organizzati da UNIREC e dal FORUM UNIREC-CONSUMATORI: **3 CA per ogni incontro**.
- h) Partecipazione a tavoli di lavoro, gruppi, commissioni di studio, approfondimento e dibattito costituiti in seno agli Organi associativi o da essi promossi: **3 CA per ogni incontro**.
- i) Certificazione dei contratti di collaborazione stipulati dalle Aziende iscritte, da parte di organi riconosciuti dallo Stato Italiano, in percentuale superiore all'80% dei lavoratori complessivamente impiegati nell'azienda: **6 CA la prima volta** che venga effettuata la certificazione (non ha effetto retroattivo).
- j) Mantenimento nel tempo della certificazione dei contratti di collaborazione stipulati dalle Aziende iscritte, da parte di organi riconosciuti dallo Stato Italiano, in percentuale superiore all'80% dei lavoratori complessivamente impiegati nell'azienda: **2 CA per ogni anno solare**.
- k) Trasformazione volontaria dei contratti di collaborazione, stipulati dalle Aziende iscritte, in contratti di lavoro subordinato in percentuale superiore al 70% dei lavoratori complessivamente impiegati nell'azienda: **6 CA la prima volta** che venga effettuata la trasformazione (non ha effetto retroattivo).
- l) Mantenimento nel tempo della trasformazione volontaria dei contratti di collaborazione, stipulati dalle Aziende iscritte, in contratti di lavoro subordinato in percentuale superiore al 70% dei lavoratori impiegati nell'azienda: **2 CA per ogni anno solare**.

m) Trasmissione annuale, entro i termini stabiliti da UNIREC, dei propri dati statistici: **6 CA per ogni anno solare.**

n) Presentazione ogni anno del Piano formativo consuntivo della Azienda associata: **6 CA per anno di riferimento del Piano.**

Tale Piano dovrà riportare: l'Azienda, gli argomenti trattati, il numero di persone legate all'azienda coinvolte, le ore di formazione erogate ed il nome dei relatori/docenti. All'interno del Piano dovranno essere ricomprese tutte le attività formative svolte dall'Azienda associata, ad esempio: e-learning con Università Unitelma Sapienza, e-learning fornito da altre Istituzioni, aula formativa e partecipazione a seminari. Un fac-simile di riferimento è allegato al presente regolamento.

Art. 7 - Attribuzione dei Crediti Formativi Professionali

Ciascuna persona (esponenti, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti e professionisti) delle Aziende iscritte ad UNIREC può maturare CFP grazie alle seguenti attività:

- a) Partecipazione a corsi di formazione promossi da UNIREC anche in modalità e-learning e a corsi promossi dal FORUM UNIREC-CONSUMATORI: **5 CFP per ogni corso.**
- b) Partecipazione a seminari, convegni, conferenze, corsi inerenti a tematiche del settore anche in modalità audio/video a distanza promossi da aziende/enti/Istituzioni: **5 CFP per ogni incontro.**
- c) Partecipazione a corsi formativi inerenti a tematiche del settore di durata giornaliera in qualità di relatore o formatore o docente: **7 CFP per ogni incontro.**
- d) Partecipazione a corsi formativi inerenti a tematiche del settore di durata inferiore all'intera giornata, in qualità di relatore o formatore o docente: **3 CFP per ogni incontro.**
- e) Pubblicazione di articoli, note, studi e rassegne di natura tecnico-professionale su riviste, periodici, quotidiani specializzati, notiziari dell'Associazione e non, anche in modalità telematica: **5 CFP per ogni redazionale.**
- f) Pubblicazione, anche in via telematica, di libri, saggi, monografie, trattati, manuali, di natura tecnico-professionale: **12 CFP per ogni testo.**

Il presente articolo sarà suscettibile di successivi sviluppi in coerenza con l'evoluzione dei progetti formativi che UNIREC intraprenderà. Sino a che non verrà definito il modello logico delle competenze professionali i CFP non verranno memorizzati a livello di singola persona ma a livello azienda.

Art. 8 - Documentazione per l'attribuzione dei Crediti

Per le attività esterne all'Associazione, generanti crediti, l'Azienda iscritta dovrà produrre alla Segreteria UNIREC idonea documentazione comprovante l'avvenuta fruizione dell'attività/iniziativa (ad es: registro firme per la partecipazione ad un corso; copia della rivista in caso di articolo di giornale, ecc.), entro due mesi dall'evento e, se in prossimità della fine dell'anno, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è tenuto.

Tale documentazione dovrà essere fornita in formato elettronico (pdf, etc.).

Per le attività organizzate dall'Associazione si terranno in considerazione i documenti predisposti dalla Segreteria UNIREC.

In assenza di riscontri oggettivi non sarà possibile procedere all'attribuzione dei punteggi.

Art. 9 - Registro del Sistema dei Crediti

Viene istituito il registro del Sistema dei Crediti UNIREC, nel quale riportare le seguenti informazioni:

1. denominazione/P. IVA Azienda partecipante;
2. tipologia attività, tra quelle che generano attribuzione di Crediti, elencate nel presente Regolamento;
3. tipo di Credito (CA o CFP);
4. numero di Crediti relativo all'attività, secondo le corrispondenze indicate nel presente Regolamento;
 - per i CA: nominativi dei partecipanti all'attività e ruolo;
 - per i CFP: azienda associata, numero dei partecipanti all'attività formativa, ore di lezione fruite, tipologia di corso, formatore. Per tipologia di corso s'intende non il singolo corso ma la famiglia formativa.
5. totale dei Crediti (distinti tra CA e CFP) ottenuti per anno.

Il registro viene aggiornato e conservato dalla Segreteria UNIREC.

Ciascuna Azienda Iscritta potrà consultare la sua situazione accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del sito Associativo. Essa può inoltre pubblicizzare all'esterno, nelle modalità che riterrà più opportune, i propri punteggi di adesione al Sistema dei CA e dei CFP UNIREC, relativi al massimo ai due anni precedenti a quello corrente.

4

Art. 10 - Permanenza in UNIREC

La permanenza in UNIREC delle Aziende iscritte è subordinata all'ottenimento di almeno **18 Crediti Aziendali per anno solare**, salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Solo nell'anno di prima iscrizione tale soglia verrà considerata in quota parte per porzioni inferiori ai dodici mesi.

Qualora l'Azienda associata non raggiunga tale punteggio minimo:

- al primo anno di mancato rispetto, verrà inviata, a cura del Collegio dei Probiviri, comunicazione via PEC al rappresentante legale dell'azienda con l'invito a recuperare, nell'anno successivo, i crediti mancanti, incrementando di conseguenza la soglia minima richiesta per l'anno successivo.
- al secondo anno consecutivo di mancato rispetto si procederà secondo quanto previsto dallo Statuto Associativo.